

GLI ASPETTI NORMATIVI E GIURIDICI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO:

la giurisprudenza prevalente riconosce il prioritario diritto alla tutela del "bene salute"

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

SOMMARIO

Premessa – 1. Brevi cenni sugli aspetti epidemiologici relativi ai campi elettromagnetici – 2. La normativa – 3. Il governo del territorio: la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni ed enti locali in materia di inquinamento elettromagnetico – 4. Il riconoscimento, da parte della giurisprudenza, della prioritaria necessità di tutelare il "bene salute" anche in relazione all' elettromagnetismo.

Premessa

Dietro la spinta del progressivo sviluppo tecnico si è assistito, negli ultimi anni, ad una proliferazione su tutto il territorio di antenne per le teleradiocomunicazioni e per la telefonia mobile ed al potenziamento della rete degli elettrodotti. Tuttavia questo fatto non ha mancato di destare, nell'opinione pubblica, anche forti preoccupazioni per i possibili effetti negativi sulla salute dovuti ad una prolungata esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dai suddetti impianti.

1. Brevi cenni sugli aspetti epidemiologici relativi ai campi elettromagnetici

È opportuno precisare che, allo stato attuale delle conoscenze, esistono ancora dei margini di incertezza riguardo alla capacità dei campi elettrici, magnetici o elettromagnetici ¹ di indurre effetti

¹ Le sorgenti naturali e artificiali generano energia elettromagnetica sotto forma di onde elettromagnetiche. Queste onde consistono di campi elettrici e di campi magnetici oscillanti che interagiscono, in vari modi, con i sistemi biologici (come piante, animali o l'uomo). In base alla frequenza ed all'energia, le onde elettromagnetiche possono essere classificate come: a) *radiazioni ionizzanti* (onde ad altissima frequenza), al di sopra dei 300 Ghz (raggi X e raggi



negativi nell'uomo (intesi come alterazioni significative dello stato di salute) in seguito ad esposizioni croniche ai bassi livelli di campo (ovvero quelli a cui, in normali situazioni, è esposta la popolazione generale); anche se l'orientamento attualmente prevalente è quello favorevole ad una maggiore cautela, in quanto stanno progressivamente prendendo consistenza le indicazioni su alcuni possibili effetti negativi.

Per quanto concerne la telefonia mobile, gli effetti sulla salute potranno essere certi solo tra alcune decine di anni, quando sarà possibile effettivamente vedere i risultati, a lungo termine, che l'utilizzo delle centinaia di antenne di trasmissione e dei milioni di apparecchi cellulari avranno avuto sull'uomo².

Al contrario, i primi studi sistematici per i campi prodotti dalle linee elettriche (campi ELF "Extremely Low Frequency") risalgono a quasi 30 anni fa, dopo che alcuni ricercatori affermarono di avere messo in evidenza un legame tra la leucemia infantile e la presenza di campi elettromagnetici prodotti da linee elettriche ad alta tensione³. Da allora è stato condotto un gran numero di studi per verificare questo importante risultato. Correlativamente l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) - usando la classificazione standardizzata della IARC che soppesa i dati di studi sull'uomo, sull'animale e di laboratorio - ha classificato i campi magnetici ELF come possibilmente cancerogeni per l'uomo. Al riguardo, due analisi dei dati aggregati di diversi studi epidemiologici hanno fornito indicazioni che sono state cruciali nella valutazione della IARC; questi studi hanno suggerito che, in una popolazione esposta a campi magnetici mediamente superiori a 0,3-0,4 μT, si possa sviluppare un numero doppio di casi di leucemia infantile rispetto ad una popolazione con esposizione inferiore⁴.

gamma); b) *radiazioni non ionizzanti*, al di sotto dei 300 Ghz. I "**campi elettromagnetici**", di cui si tratta, emettono quest'ultimo tipo di radiazioni. Tali campi, a loro volta, si distinguono in:

^{- &}lt;u>campi a bassa frequenza</u> (da 0 Hz a 100 Ghz), le cui sorgenti sono: elettrodotti, cabine di trasformazione, elettrodomestici;

^{- &}lt;u>campi ad alta frequenza</u> (da 100 Ghz a 300 Ghz), le cui sorgenti sono: antenne radiotelevisive, stazioni radio base per la telefonia cellulare, telefoni cellulari, impianti radar, microonde, radio amatori, ponti radio.

² Per un approfondimento di tale problematica si rimanda a: E. FATTORELLI, "L'inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza", consultabile in www.dirittoambiente.it

³ Nel 1979, Wertheimer e Leeper segnalarono un'associazione tra la leucemia infantile e certe caratteristiche dei circuiti che collegavano le case dei soggetti alle linee di distribuzione dell'elettricità.

⁴ IARC "*Ionizing Radiation, Part I: X – and Gamma – Radiation, and Neutrons*" Volume 75, 26 Maggio – 2 Giugno, 1999, consultabile su <u>www.iarc.fr</u>



In risposta alla crescente preoccupazione delle persone per gli effetti sanitari dell'esposizione ai campi elettromagnetici, diversi Paesi hanno condotto proprie analisi degli sviluppi scientifici nel settore. Nelle sue recenti raccomandazioni al Congresso degli Stati Uniti, l'Istituto Nazionale di Scienze Medico-Ambientali (NIEHS) ha suggerito che "l'industria elettrica continui nella pratica di collocare le linee ad alta tensione in modo da ridurre l'esposizione e continui a studiare il modo di ridurre i campi magnetici generati attorno alle linee di trasmissione e di distribuzione senza creare pericoli". Il governo degli Stati Uniti si è quindi impegnato a raccomandare una "azione passiva di regolamentazione" descritta come un'attività di continua informazione e acculturazione del pubblico, assieme ad un incoraggiamento alle compagnie elettriche affinché riducano, dove possibile, l'esposizione della popolazione⁵.

2. La normativa

Se la scienza non è ancora giunta ad una conclusione certa su tutte le possibili conseguenze che la presenza di onde elettromagnetiche può generare - a breve ed a lungo termine - sulla salute dell'uomo, tuttavia da qualche anno sono state emanate delle specifiche normative di sicurezza nazionali ed internazionali per assicurare che l'esposizione ai campi elettromagnetici non possano indurre effetti nocivi sulla salute. Queste normative sono state elaborate a seguito di una revisione critica di tutta la letteratura scientifica da parte di gruppi di scienziati che hanno cercato evidenze di effetti che siano stati riprodotti in modo consistente e che siano nocivi per la salute. Sulla base del lavoro di questi gruppi di scienziati sono state prodotte linee guida che raccomandano le azioni da intraprendere da parte dei competenti enti nazionali ed internazionali per evitare i possibili pericoli dell'elettromagnetismo.

Nel 1998 la Commissione Internazionale per la Protezione delle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) – un'organizzazione non governativa formalmente accreditata dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel campo delle radiazioni non ionizzanti - ha emanato delle linee guida per

Le evidenze scientifiche relative a tutti gli altri tipi di tumori nei bambini e negli adulti, nonché quelle relative ad altri tipi di esposizione (cioè a campi statici ed a campi elettrici ELF) sono stati considerati non classificabili, perché le informazioni scientifiche erano insufficienti o incoerenti.

⁵ Per un approfondimento sugli aspetti epidemiologici si può vedere il sito dell'OMS www.who.int/emf



la protezione dei lavoratori e della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nell'intervallo di frequenze tra 0 Hz e 300 GHz.

A livello europeo la fonte normativa a cui bisogna fare riferimento è la **Raccomandazione** 1999/512/CE del 12 luglio 1999, che definisce i principi ed i metodi generali per la protezione dei singoli cittadini demandando, tuttavia, agli Stati membri l'adozione di norme specifiche per quanto riguarda le sorgenti e le attività che comportano l'esposizione ai campi elettromagnetici, la classificazione, in ambiente professionale o meno, delle condizioni di esposizione delle singole persone.

In Italia, in ottemperanza alla Raccomandazione 1999/512/CE del 12 luglio 1999, è stata emanata la **Legge 22 febbraio 2001, n. 36** ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magneti ed elettromagnetici") con il fine di tutelare sia l'ambiente ed il paesaggio, sia la salute pubblica, dai rischi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico.

Tale normativa ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature - elettrodi ed impianti radio-elettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radio diffusione - che possano comportare l'esposizione a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz. Contiene, inoltre, l'enunciazione dei principi fondamentali relativi alla tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (in relazione al diritto alla salute costituzionalmente garantito ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione).

I principi indicati dalla legge quadro sono stati, successivamente, attuati con l'emanazione dei due decreti **D.P.C.M. 8 luglio 2003**⁶, relativi ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz e alla frequenza di rete di 50 KHz generati dagli elettrodotti. Con questi decreti sono stati organicamente determinati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la prevenzione degli effetti dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici.

⁶ In GU del 29 agosto 2003, n. 200 (DPCM 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete – 50 Hz – generati dagli elettrodotti); in GU del 28 agosto 2003, n. 199 (DPCM 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).



3. Il governo del territorio: la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni ed enti locali in materia di inquinamento elettromagnetico

Con l'entrata in vigore a pieno regime della disciplina statale di cui alla legge n. 36 del 2001 - a seguito dell'emanazione del DPCM del 2003 - sono stati definiti gli ambiti delle rispettive competenze di Stato e Regioni in materia di inquinamento elettromagnetico.

Prendendo spunto dalla recente giurisprudenza in merito, il rapporto tra Stato e Regioni in materia è così riassumibile: in seguito all'emanazione del DPCM del 2003, le leggi regionali precedentemente in vigore perdono i loro effetti laddove prevedano limiti difformi da quelli indicati dalla normativa statale; correlativamente le leggi regionali successive non possono in alcun modo derogare, nemmeno in senso più rigido, agli standards di inquinamento contenuti nel DPCM 2003.

Ed infatti, nella oramai famosa sentenza n. 307 del 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato che: "I limiti di esposizione in materia di inquinamento elettromagnetico, fissati dallo Stato, debbono ritenersi inderogabili dalle Regioni anche in melius, esprimendo essi (ove se ne postuli l'adeguatezza in assoluto a proteggere la salute, ciò che, nella specie, non è oggetto di contestazione) il punto di equilibrio fra l'esigenza di tutela della salute e dell'ambiente e quella di consentire la realizzazione di impianti di interesse nazionale". L'introduzione di valori soglia di inquinamento elettromagnetico valevoli su tutto il territorio nazionale andrebbe incontro, quindi, all'esigenza di uniformare la disciplina della materia, assicurando unità di misurazione e valutazione dei livelli di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità. Ciò corrisponderebbe, inoltre, all'interesse superiore di assicurare la tutela della popolazione in modo uniforme, senza distinzioni più o meno favorevoli tra Regione e Regione, garantendo al contempo la possibilità, per gli stessi gestori, di realizzare gli impianti e le reti di distribuzione su tutto il territorio nazionale nel rispetto di detti parametri.

Nella stessa sentenza si legge, tuttavia, anche che: "Tutt'altro discorso è a farsi circa le discipline localizzative e territoriali. A questo proposito è logico che riprenda pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente



l'insediamento degli stessi"; ed è proprio in materia di localizzazione degli impianti (con specifico riferimento alle "stazioni radio base") che, negli ultimi tempi, sono sorte le maggiori controversie.

Al riguardo il TAR Veneto ha precisato che: "I Comuni hanno competenza ad emanare norme regolamentari con valenza urbanistico-edilizia, non invece con valenza radioprotezionistica, cioè sanitaria. Infatti, per essere legittimo, il potere comunale non può interferire con quello riservato allo Stato che fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nel presupposto indefettibile che la tutela della salute è un'esigenza di carattere unitario; sono pertanto illegittime, nella misura in cui risultano finalizzate a disciplinare l'uso del territorio sotto un profilo non strettamente urbanistico, bensì sanitario, le norme regolamentari che introducono precise disposizioni circa la localizzazione degli impianti basate sul rispetto delle distanze dalle aree intensamente frequentate."

(TAR Veneto - Sez. II, sentenza del 7 ottobre 2005, n. 3639)

La giurisprudenza amministrativa⁷ ha, quindi, imboccato decisamente un percorso interpretativo che limita il potere di intervento dei Comuni (e delle stesse Regioni) nella materia *de quo*, e ciò sotto vari profili:

- dal punto di vista urbanistico, i Comuni possono incidere sulla collocazione degli impianti a patto che la regolamentazione introdotta non abbia l'effetto di vietare indiscriminatamente la loro installazione su tutto il territorio comunale e non introduca ulteriori oneri procedurali rispetto a quelli previsti dal Codice delle Comunicazioni;
- dal punto di vista della tutela della salute, i regolamenti comunali (come del resto le norme regionali) non possono introdurre, nemmeno surrettiziamente, limiti di esposizione o valori di campo diversi da quelli previsti dalla legge statale.

⁷ V. ad esempio: TAR Veneto, sentenza del 21 aprile 2005, n. 1735; TAR Lombardia, sentenza del 27 maggio 2005, n. 1113; TAR Puglia, sentenza del 2 luglio 2005, n. 3580; TAR Toscana, sentenza del 3 ottobre 2005, n. 4572.

È bene, tuttavia, ricordare come il TAR Lecce, in un recente passato, abbia ritenuto legittime le prescrizioni regolamentari che - in assenza di ragioni di carattere urbanistico ed in ossequio a finalità di tutela sanitaria - introducano fasce di rispetto e obblighi di distanza dei siti da edifici destinati a permanenze prolungate, ovvero all'uso collettivo da parte di categorie di utenti considerate particolarmente vulnerabili (scuole, ospedali, case di riposo e simili). Tali prescrizioni regolamentari, ad avviso del Giudice amministrativo, troverebbero diretta legittimazione nel *principio di precauzione* e sarebbero giustificate, anche sotto il profilo tecnico, dall'esigenza di tenere distanti dalla fonte radiante, particolari categorie di recettori ritenute particolarmente "sensibili"; esigenza resa ineludibile proprio dalla persistente assenza di dati univoci in ordine agli effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici sulla salute umana (cfr. TAR Puglia, sentenza del 6 marzo 2002, n. 1027).



4. Il riconoscimento, da parte della giurisprudenza, della prioritaria necessità di tutelare il "bene salute" anche in materia di elettromagnetismo

Accanto ad una giurisprudenza amministrativa che ha posto precisi ed insuperabili vincoli all'azione degli enti locali (anche nel caso di azioni volte ad una maggiore tutela della sicurezza della popolazione rispetto a quanto stabilito dal dettato normativo statale), si sta consolidando una giurisprudenza posta in essere anche dal Giudice ordinario che invece - tenendo conto dei singoli casi e sulla base del rispetto del *principio di precauzione* - ha riconosciuto la necessità di dare piena tutela al diritto costituzionale del "bene salute" anche in ambiti, qual è quello in esame, nei quali le conoscenze scientifiche non sono ancora giunte a risultati certi e definitivi.

È, ad esempio, del **4 novembre 2005** (**procedimento n. 1187/2005**) un'**ordinanza** con la quale il **Giudice del Tribunale di Teramo**, a seguito del ricorso presentato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. contro l'Enel s.p.a., ha concesso l'immediata sospensione dei lavori di costruzione di un elettrodotto in considerazione del grave danno alla salute che potrebbe derivarne ai soggetti ricorrenti. Nello specifico:

- a) in via preliminare il Giudice ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario sollevata dall'Enel. Infatti, è stato rilevato come, in tale occasione, i ricorrenti non abbiano chiesto una pronuncia sulla illegittimità del provvedimento di autorizzazione della costruzione dell'elettrodotto (rilasciato dalla Regione Abruzzo), bensì abbiano preannunciato una futura azione di risarcimento del danno conseguente sia alla diminuzione di valore delle abitazioni e dei terreni, di loro proprietà, esposti ad una fonte di pericolo, sia allo stress emotivo sopportato per dove essere esposti alla costante minaccia di un pregiudizio per la salute. La domanda, dunque, non è volta ad impugnare l'autorizzazione ottenuta dall'Enel (questione che sarebbe di competenza esclusiva del Giudice amministrativo), bensì si collega a posizioni di diritto soggettivo quali il diritto alla salute ed il diritto di proprietà che non possono essere sottratte alla giurisdizione del Giudice ordinario.
- b) Nel merito della questione, si è osservato che: "il "bene salute", inteso quale fondamentale diritto dell'individuo fondato sull'art. 32 della Cost., deve ritenersi comprensivo di molteplici aspetti, ivi compreso il benessere psicofisico, la qualità della vita ed i valori della persona, beni la cui lesione può integrare danno illecito, ed alla salute, anche in assenza di lesioni immediatamente



riscontrabili. Ogni individuo, dunque, al di là di possibili lesioni alla propria integrità fisica, ha anche diritto ad una serenità di vita personale e di relazione, che non deve subire turbamenti a causa di un costante stato di ansia che potrebbe essere determinato dalla consapevolezza di vivere ed operare in luoghi potenzialmente pericolosi per la salute (vd. Tribunale Modena, 06-09-2004 – Zini e altri c. Enel Distribuzione s.p.a.)". In questo senso, viene chiarito anche il fatto che, pur non essendo stato ancora individuato in modo definitivo un limite obiettivo oltre il quale ritenere eccedente la normale tollerabilità delle immissioni elettromagnetiche, tale margine di incertezza non può ritenersi sufficiente per negare tutela dei cittadini che lamentino il rischio di una lesione della propria salute, e ciò in considerazione del principio di precauzione. Al riguardo vengono rammentate anche alcune decisioni adottate dai Giudici in tale materia con le quali si è stabilito che le immissioni di onde elettromagnetiche prodotte da elettrodotto, devono ritenersi intollerabili, ai sensi dell'art. 844 c.c., anche nelle ipotesi in cui siano con valori medi pari a circa 0,2 – 0,4 microtesla di campo magnetico (v. Tribunale di Como, 30-11-2001 (ord.) – Rel. Croci - Bertoldo c. Terna s.p.a.; Tribunale di Venezia, 14-04-2003 (ord.) – Est. Guerra – Lazzari ed altri c. Enel ed altri). Pertanto, anche nel caso in esame, in cui l'induzione magnetica è inferiore a 3 microtesla la tutela invocata deve essere apprestata in via immediata, non potendosi attendere che il rischio per la salute, anche se solo allo stato ipotizzato, si tramuti in danno irreparabile. Sulla base di quanto fin qui esposto è stato, quindi, ordinato all'Enel di sospendere immediatamente i lavori di costruzione dell'elettrodotto (vietandone, altresì, l'attivazione) ed è stato fissato il termine per proporre il giudizio di merito.

La suddetta pronuncia aderisce all'indirizzo espresso dalla prevalente giurisprudenza sull'analoga questione dei parametri stabiliti in tema di immissioni acustiche per cui, anche se i limiti posti dalla normativa vengono rispettati, ciò non implica una presunzione assoluta di liceità delle immissioni, ben potendo sussistere una situazione che, in concreto, si riveli ugualmente potenzialmente lesiva del diritto alla salute (il principio è stato affermato anche dalla **Cassazione, sentenza del 27 luglio 2000, n. 9893**, riguardante un caso di inquinamento elettromagnetico).

Tale impostazione appare la più coerente con la necessità di dare piena tutela al diritto costituzionale della tutela della salute anche in ambiti, qual è quello in esame, nei quali le



conoscenze scientifiche non sono ancora giunte a risultati certi e definitivi. Inoltre, vi è da rilevare che "La peculiarità del giudizio cautelare e la natura del pericolo invocato consentono di superare le esitazioni che potrebbero sorgere in tema di accertamento del nesso di causalità che nel caso concreto non si manifesta certamente con fatti violenti o repentini, dai quali si possa evincere in maniera evidente il nesso eziologico; viceversa, si tratta di un processo lento e occulto, che allo stato può essere ricondotto alla sua causa solo attraverso gli studi statistici" (v. Tribunale di Venezia - Ordinanza 14 aprile 2003, n. 214)⁸.

In precedenza il **Tribunale di Modena**, con **sentenza del 6 settembre 2004, n. 1430**, aveva precisato che: "... il bene salute deve ritenersi comprensivo non solo dell'incolumità fisica ma anche del benessere psichico dell'individuo e di tutto ciò che vale a costituire la qualità stessa della vita, intesa come esaustiva realizzazione della persona umana nella totalità e globalità delle sue manifestazioni e dei suoi valori. Le immissioni intollerabili di onde (siano esse sonore o d'altra natura) portano all'attenzione il fenomeno immissivo non già per le lesioni organiche che possano, in ipotesi, provocare immediatamente nell'organismo umano, ma proprio per la capacità di talune immissioni di alterare l'equilibrio della persona, intesa come tale nella sua interezza e nella complessità delle dinamiche proprie di un organismo biologico, cioè come soggetto teso a realizzare, come d'ordinario, le sue funzioni psichiche, ed ad espletare le attività rispondenti all'esercizio delle sue qualità soggettive e sociali, fino ad apprestare tutela anche alla lesione di beni come la serenità personale dell'individuo, ossia all'alterazione del benessere psico-fisico, dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto danneggiato".

Su questo punto la giurisprudenza ha assunto una posizione comune.

Al riguardo il TAR Puglia, in una sua pronuncia, ha sottolineato che: "... in presenza di un pericolo anche solo potenziale per la salute umana, il principio di precauzione deve comportare una anticipazione della tutela volta a prevenire la insorgenza di possibili patologie a breve o a lungo termine, e deve altresì evitare l'insorgenza dei diffusi stati di ansia e di stress emotivo per coloro

⁸ Nel caso di specie il Giudice ha ordinato alle società resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di mettere a sicurezza le linee elettriche indicate in ricorso, entro il termine perentorio di dodici mesi, tramite lo spostamento e/o interramento delle stesse in modo che all'interno delle abitazioni dei ricorrenti non fosse superato il limite 0,4 microtesla ai valori di carico nominale; ordinando, altresì, alle resistenti - per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori - di disattivare parzialmente gli impianti in modo che all'interno delle abitazioni dei ricorrenti non fosse superato il limite di 0,4 microtesla ai valori di carico nominale.



che abitano o vivono in prossimità di una sorgente che emetta onde elettromagnetiche ad alta frequenza. Del resto è noto che la salute, nell'ampia accezione adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non si identifica con la sola assenza di malattie, ma con uno "stato di completo benessere fisico, psichico, e mentale". Da quanto sopra esposto consegue che, rispetto alle prioritarie esigenze preventive di tutela della salute umana come rappresentate, diventa recessivo l'interesse economico della società ricorrente ad installare una stazione radio base "entro la fascia di rispetto" prevista a tutela della salute dei cittadini" (TAR Puglia - Sede di Lecce, Sezione I, del 6 marzo 2002, n. 1027).

La stessa Corte di Giustizia Ue ha, in particolare, asserito che l'esigenza di tutela della salute umana diviene imperativa in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati (C.G. sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme). In tale materia assume, quindi, un'importanza fondamentale il rispetto del *principio di precauzione* (sancito dall' art. 174, par. 2. del Trattato di Roma). Si tratti, infatti, di un principio generale che deve trovare applicazione in tutti quei settori che richiedono un elevato livello di protezione, e ciò indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano (T.A.R. Puglia – Lecce, sezione I, 12 giugno 2002 n. 242).

La particolarità del "bene salute" (il cui risarcimento in termini monetari, una volta che sia stato compromesso in modo significativo, appare comunque inadeguato ed insufficiente a ripristinarlo nel suo stato originario) implica, di conseguenza, la necessità, ove possibile, di anticipare la soglia della tutela, minimizzando alla fonte l'impatto che ogni iniziativa industriale ha sulla salute umana dei soggetti che vivono nelle immediate vicinanze.